



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 29/06/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021:
MODIFICHE/INTEGRAZIONI

L'anno duemilaventuno, addì ventinove, del mese di Giugno alle ore 18:00, nella SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE, dietro regolare avviso di convocazione del 24/06/2021, Prot. N. 15738, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
PERAZZETTI MATTEO	SI	SPACCO ARIANNA	SI
TRAVAGLINI LUCIA	SI	ROMANO ANTONIO	SI
DI GREGORIO MARCELLO	SI	GIOVANNOLI PAOLO	SI
VALLOREO MAURIZIO	SI	MELCHIORRE ANTONIO	SI
RAPAGNETTA SIMONA	SI	LONGOVERDE PATRIZIA	SI
CARALLA ERNESTINA	SI	PATRIZI MAURO	SI
PLEVANO ANTONIO	SI	CIAVATTELLA CATIA	SI
POLINESI FRANCESCO	SI	SERACINI STEFANO	SI
D'ANTEO LUCIO	SI		

Presenti n° 17 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale Dott. D'ARCANGELO ANTONINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente, Geom. PLEVANO ANTONIO, il quale riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di N. 17 Consiglieri sui diciassette assegnati al Comune, dichiara aperta la seduta, che è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ACQUISITO l'emendamento di maggioranza allegato, per l'integrazione del comma 6 all'articolo 12 del regolamento;

APPROVATO l'emendamento di cui al precedente capoverso, con voti favorevoli n. 17, resi per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti;

ACQUISITO l'emendamento di minoranza allegato, illustrato dal consigliere Ciavattella, ai fini di una diversa modulazione dell'ISEE per usufruire della riduzione del 30%;

PRESO ATTO del parere contrario allegato sull'emendamento di cui al precedente capoverso da parte del responsabile dei servizi finanziari;

PRESO ATTO della volontà contraria sull'emendamento di minoranza espressa dall'assessore Di Gregorio, secondo il quale sarebbe ingiusto accordare la riduzione in presenza di un ISEE di 25.000,00 € (valore ritenuto elevato);

RIGETTATO l'emendamento di minoranza, con voti favorevoli all'accoglimento n. 4 (Melchiorre, Ciavattella, Longoverde, Patrizi), astenuti n. 1 (Seracini), contrari all'accoglimento n. 12 (Perazzetti, Travaglini, Di Gregorio, Rapagnetta, Valloreo, Giovannoli, Plevano, Caralla, D'Anteo, Spacco, Polinesi e Romano), resi per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti;

Premesso che con delibera di consiglio Comunale n. 5 del 30 marzo 2021, si era provveduto a modificare e integrare il vigente "*Regolamento per la disciplina della* *tassa sui rifiuti (TARI)*" approvato con la Delibera C.C. n. 25 del 7 luglio 2020;

Visti,

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto del disposto di cui all'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: "*...I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero*

anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche ed integrazioni al Regolamento TARI, anche in vista della proroga della scadenza dell'approvazione PEF e tariffe TARI e dei documenti relativi,

Considerati altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale disponeva fino al 19 maggio 2020: *“683-bis. - In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...”;*
- l'art. 30, comma 5 del Decreto Legge n. 41 del 22/03/2021, che stabilisce: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.”*
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *“...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per*

via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”;

- l'art. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...).”*

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile;

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data 21/06/2021, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; Visto il D.lgs n. 267/2000; Visto lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 4 (Melchiorre, Ciavattella, Longoverde, Patrizi), resi per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, di modificare/integrare il vigente “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*” approvato con la Delibera C.C. n. 5 del 30 marzo 2021;
- 2) dare atto che il nuovo testo del “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*” è quello riportato quale ALLEGATO 1) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2021;
- 3) di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*” contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere note le modifiche;

- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento (**AII. 1**) al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione del nuovo "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" per l'anno 2021, con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 4 (Melchiorre, Ciavattella, Longoverde, Patrizi), resi per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, vista l'approssimarsi della scadenza del 30 giugno, termine ultimo per approvare modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento TARI, al fine di renderle valide dal 01 gennaio 2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1009 del 11/06/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente VERRIGNI ELENA in data 15/06/2021.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 1009 del 11/06/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente VERRIGNI ELENA in data 15/06/2021.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Presidente
Geom. PLEVANO ANTONIO

Segretario Generale
Dott. D'ARCANGELO ANTONINO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1252

Il 30/06/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 29 del 29/06/2021 con oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021: MODIFICHE/INTEGRAZIONI**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. D'ARCANGELO ANTONINO il 30/06/2021.